



Comune di Castrolibero

Provincia di Cosenza

ORDINANZA N° 81/2019

Il Sindaco

- ✓ Premesso che l'acqua è elemento di primaria necessità e che il relativo consumo e utilizzo deve essere finalizzato essenzialmente a soddisfare i fabbisogni per gli usi alimentari ed igienico – sanitari;
- ✓ Ritenuto che l'accesso all'acqua (potabile in particolare) sia un diritto che deve essere garantito con l'uso parsimonioso e responsabile di tale risorsa;
- ✓ Preso atto che, anche con condizioni climatiche sostanzialmente favorevoli, intere zone del territorio comunale rimangono senza acqua potabile per diversi giorni;
- ✓ Ravvisata la necessità di adottare misure di carattere straordinario e urgente finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per l'uso alimentare domestico e igienico;
- ✓ Ritenuto che tale situazione impone l'adozione di iniziative improntate ad assoluta urgenza, al fine di evitare un grave pregiudizio agli interessi collettivi;
- ✓ Considerato il carattere di contingibilità e urgenza del presente provvedimento per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e ridurre conseguentemente il prelievo di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;
- ✓ Visto l'art. 98 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica, adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi";
- ✓ Vista la legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale e sanzionatorio";
- ✓ Visto l'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000;

ORDINA

1. A far data dalla emissione della presente ordinanza e fino a revoca della stessa, è vietato utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per:
 - a. Irrigare ed innaffiare orti, giardini e prati;
 - b. Lavare aree cortilizie e piazzali;
 - c. Lavare privatamente veicoli a motore;
 - d. Tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l'igiene personale;
2. Alla società concessionaria del servizio idrico di provvedere a:
 - a) adottare efficaci misure di controllo sistematico, periodico e programmato di tutte le reti per la ricerca di eventuali dispersioni od anomalie della struttura;
 - b) comunicare l'esistenza di eventuali allacci impropri e/o abusivi da parte di privati che potrebbero limitare il flusso ordinario di acqua potabile per gli usi domestici;
3. Alla società concessionaria del servizio idrico:





- c) garantire il servizio di reperibilità 24 ore su 24 sia in giornata feriale che festiva del proprio personale di cui dovranno essere comunicati, in via formale, nominativo e recapito telefonico per le segnalazioni;
- d) avvisare preventivamente la cittadinanza, possibilmente con mezzi mobili dotati di altoparlanti, di eventuali carenze idriche o mancanze idriche, specificando cause, durata e zona interessata;

AVVERTE

Che le responsabilità per eventuali inadempienze, a carico dei cittadini inadempienti, saranno sanzionate nella misura compresa tra € 25,00 ed € 500,00 e che saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.

Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art.16 della legge n. 689 del 1981, si applica quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

TRASMETTE

La presente Ordinanza, alla società "Acque potabili Servizi Idrici Integrati S.r.l." con sede a Rende, in via Verdi n.144 – attuale Concessionaria del servizio di distribuzione di acqua potabile, al Prefetto, alla Regione Calabria, all'Amministrazione Provinciale, alla Polizia Intercomunale e alle altre forze dell'ordine ai fini della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni nella medesima contenute.

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Calabria nei termini di 60 sessanta giorni dalla data di emissione della presente ordinanza, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi 120 giorni.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi, nonché tramite affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Castrolibero 19 giugno 2019

Il Sindaco
f.to Giovanni Greco

